

**Oggetto: AGGIORNAMENTO IN TEMA DI “VOLUNTARY DISCLOSURE” A SEGUITO DELLA  
CIRCOLARE MINISTERIALE NR. 10/E DEL 13 MARZO 2015**

Con la circolare nr. 03-2015 inviata il 01.02 u.s. vi avevamo anticipato i temi principali connessi alla novità introdotta in tema di collaborazione tra contribuente e autorità fiscali con riferimento all'emersione delle attività, finanziarie e patrimoniali, detenute all'estero.

Oggi, a distanza di oltre un mese, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito attraverso l'emanazione della Circolare Ministeriale citata in oggetto, pertanto ci sembra utile tornare sul tema.

Come già anticipato, scopo della normativa in oggetto è quello di favorire l'emersione dei capitali detenuti all'estero da parte di soggetti residenti in Italia (per violazioni commesse prima del 30 Settembre 2014); a tal riguardo la circolare precisa che non è necessario essere residenti in Italia all'atto della presentazione della richiesta (2015) ma che è sufficiente che si sia stati fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi di imposta per i quali è attivabile la procedura. La circolare chiarisce inoltre che la procedura è attivabile non solo dal titolare effettivo delle attività detenute all'estero, ma anche da eventuali soggetti interposti, soggetti delegati, eredi; a tal riguardo si precisa che il richiedente è chiamato a fornire informazioni anche in merito a terzi soggetti che siano coinvolti nella detenzione di attività all'estero, pertanto l'azione può portare al coinvolgimento di altri soggetti rispetto all'attore (questo può evidentemente rappresentare un limite all'adesione alla procedura).

Va chiarito subito che non si tratta di una procedura automatica, a differenza di quanto avveniva in precedenza con gli “scudi” che si sono susseguiti, bensì di un procedimento instaurato da parte del contribuente che deve trovare il proprio completamento con l'accordo da parte dell'Agenzia.

Evidentemente questo rappresenta un rischio in quanto qualora non si addivenisse ad un accordo con l'Agenzia perfezionando pertanto la procedura, la stessa si troverebbe tra le mani tutte le informazioni per procedere all'emissione di accertamenti senza che il contribuente possa godere dei benefici connessi alla Voluntary Disclosure (si veda più oltre). Questo certamente rappresenta un limite della procedura come impostata dal Legislatore.

L'altra faccia della medaglia è tuttavia costituita dal fatto che ormai quasi tutti i Paesi del mondo hanno rinunciato al mantenimento del Segreto Bancario e hanno aderito alla procedura di scambio automatico delle informazioni proposta dall' OCSE, con l'eccezione di alcuni che vedremo in seguito, rendendo sempre più difficile sfuggire alla lunga mano del fisco.

In particolare, per svolgere le dovute considerazioni, è bene sapere che entro il 2018 quasi tutti gli Stati al mondo parteciperanno all'accordo di scambio internazionale di informazioni tanto che i pochi Stati a non aver ancora indicato una scadenza per l'adesione a tale sistema rimangono di fatto solo Brunei, Marshall Islands, Isola di Dominica, Stati Federati di Micronesia, Guatemala,

# KERDOS

Libano, Liberia, Isola di Nauru, Panama , Trinidad & Tobago e Vanuatu. Tutti gli altri Paesi aderenti all'OCSE hanno indicato l'anno a partire dal quale aderiranno alla procedura di "Scambio Automatico delle Informazioni".

E' altresì importante segnalare che, a seguito degli accordi sullo scambio di informazioni siglati nei mesi di Febbraio e Marzo 2015, anche per Paesi quali la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco, gli anni accertabili anche in relazione alle attività finanziarie detenute in questo Paese sono gli anni dal 2009 al 2013 come avviene per i Paesi della White List.

Al riguardo è bene considerare che:

- A far data dal 01.01.2015 con riferimento ai redditi 2014 vi sarà uno scambio automatico delle informazioni relativamente ai redditi di:
  - o Lavoro dipendente
  - o Compensi dirigenti
  - o Assicurazioni sulla vita
  - o Pensioni
  - o Proprietà Immobiliari
- A far data dal Settembre 2017 lo scambio automatico sarà esteso ai redditi da:
  - o Dividendi
  - o Capital Gain
  - o Altri redditi finanziari

nonché ai saldi dei conti correnti e di deposito detenuti all'estero.

La valutazione sull'instaurazione della procedura di Voluntary pertanto dovrà basarsi sul rapporto costi/rischi connessi agli elementi sopra indicati.

E' evidente che ogni caso va visto autonomamente e non esiste la soluzione "giusta" in assoluto.

L'attività fondamentale da svolgere è quella di valutare ogni singolo caso al fine di individuare:

- 1) le violazioni commesse;
- 2) le sanzioni amministrative e penali applicabili in caso di accertamento;
- 3) il costo effettivo dell'emersione dei capitali;
- 4) il rapporto costo / benefici ottenuto.

La scadenza per l'adesione è fissata, come anticipato nella precedente circolare, per il 30 settembre 2015 e l'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio di un modello di dichiarazione che rappresenta l'atto iniziale del procedimento (si rimanda al testo della circolare ministeriale citata in oggetto per i dettagli in merito a questo argomento).

A seguito dell'azione del contribuente vi sarà poi una chiamata al contraddittorio da parte dell'Agenzia nel quale saranno definiti con procedura di adesione (pagamento delle imposte e sanzioni) o con procedura di "Accertamento con Adesione".

Il pagamento di quanto dovuto rappresenta l'atto conclusivo della procedura che solo allora si

ritiene perfezionata. Il pagamento può essere anche rateale; il mancato pagamento anche di una sola rata determina il venir meno della procedura con riferimento all'annualità interessata.

In questo caso vi sarà da parte dell'Amministrazione l'emissione di un nuovo atto con il ricalcolo delle sanzioni; tale situazione può poi verificarsi anche nel caso in cui gli Uffici riscontrino difformità tra quanto dichiarato dal contribuente e documenti in altro modo reperiti o rinvenuti.

Ulteriore elemento utile alla valutazione è legato alla tempistica di formazione delle attività detenute all'estero. Al riguardo va considerato che se il valore delle attività detenute all'estero è stato alimentato da redditi non dichiarati nel periodo 2009 – 2013 è necessario, per la validità della procedura, regolarizzare anche i redditi evasi che hanno determinato il formarsi/incrementarsi del Patrimonio medesimo.

### ***Investimenti e Attività Estere di Natura Finanziaria***

Possono essere oggetto della presente procedura (i seguenti investimenti detenuti all'estero (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Immobili o diritti reali immobiliari;
- Preziosi ed opere d'arte;
- Imbarcazioni, navi da diporto e altri beni mobili iscritti in pubblici registri;
- Attività Finanziarie in genere (partecipazioni, obbligazioni, titoli pubblici, ecc).

Oltre alla sanatoria relativa all'eventuale mancata indicazione dei fondi nel quadro RW della dichiarazione per gli anni oggetto di monitoraggio, sarà necessario, per giungere al perfezionamento della Disclosure, assoggettare a tassazione i redditi derivanti dal possesso delle attività detenute all'estero, applicando a ciascuna tipologia di reddito la relativa specifica forma di tassazione (ad esempio sui dividendi dovrà essere applicata la ritenuta alla fonte in via definitiva piuttosto che dovranno essere indicati in dichiarazione a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o meno).

Come detto nella circolare nr. 3-2015, per le attività finanziarie detenute all'estero è possibile applicare il metodo forfettario laddove la consistenza media sia inferiore ai 2.000.000 €, determinata con riferimento alle consistenze esistenti al 31.12 di ciascun anno interessato. Tuttavia non è automatica la convenienza di questa opportunità che potrebbe essere più onerosa rispetto all'ipotesi di applicazione del criterio analitico.

### ***Ricapitolando:***

L'adesione alla procedura è l'ultima opportunità concessa dall'Amministrazione Finanziaria per regolarizzare la propria posizione con riferimento alle attività detenute fuori dai confini nazionali e le violazioni connesse al monitoraggio internazionale e ai redditi connessi. Dopo il 30.09.2015 la collaborazione tra i Paesi OCSE determinerà un cambio sostanziale nei rapporti tra le diverse Amministrazioni Finanziarie che porteranno ad una maggiore trasparenza e a maggiori difficoltà per i contribuenti che intendono sfuggire alla tassazione nel Paese di residenza.

I PRO della adesione alla procedura di Voluntary Disclosure sono:

- Evoluzione dello Scenario internazionale verso una maggiore trasparenza e quindi maggiore difficoltà a detenere illecitamente attività all'estero;
- Inasprimento dei profili penali in caso di accertamento laddove non si attivi la procedura di VD;
- Riduzione delle sanzioni per chi aderisce sia con riferimento al monitoraggio fiscale (Quadro RW) sia ai redditi sottratti a tassazione;

I CONTRO della adesione alla procedura di Voluntary Disclosure sono:

- Costo Elevato (dal 8-10% circa in mancanza di redditi evasi nel periodo dell'accertamento fino ad oltre il 50% in caso di redditi evasi e che hanno incrementato le attività detenute all'estero);
- Mancanza di Anonimato
- Coinvolgimento di altri soggetti
- Complessità della procedura.

Si rimanda al contenuto della circolare 03-2015 per quanto non trattato nella presente circolare che rappresenta un ulteriore momento di riflessione in merito ad un tema particolarmente importante per l'anno in corso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Lissone, 17 Marzo 2015.